

626informa

Newsletter a cura dell' Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'USP di NAPOLI
indirizzo internet: www.csa.napoli.bdp.it/sicurezza/sicurezza.htm

Un altro anno scolastico è iniziato.

Sono molte le sfide che, in vari campi, dovranno essere affrontate nei prossimi mesi dal mondo della scuola. E tra queste vi è senz'altro una migliore applicazione della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nei mesi precedenti grande è stato l'impegno che Istituzioni ed Enti hanno profuso per la sicurezza, sfociato in piena estate nell'emanazione della Legge 123, la quale contiene al suo interno la delega al Governo per l'emanazione in tempi brevi del Testo Unico sulla sicurezza.

Un obiettivo ambizioso su cui ritorneremo più volte nei prossimi mesi.

Ma anche la nostra news si prefigge quest'anno obiettivi importanti.

Al nostro compito di divulgare le novità, anche normative, che riguardano la prevenzione e la sicurezza in tutti i luoghi di lavoro, ed in particolare nella scuola, e di promozione delle iniziative che possono favorire la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, si aggiunge quest'anno la volontà di coinvolgerci il più possibile come componente attiva.

Non più semplici lettori, dunque, ma protagonisti della news.

Ai Dirigenti scolastici chiediamo quindi di divulgare sempre più la news all'interno della scuola, raggiungendo almeno i componenti dei SPP, i RLS e tutti coloro che rivestono ruoli attivi nella prevenzione e protezione dai rischi.

A queste "figure sensibili", così come sono descritte dal D.Lgs. 626/94 chiediamo di contattarci, di inviarci le loro iniziative, i loro dubbi, di segnalarci in che modo hanno risolto problematiche particolari. **In una parola chiediamo di condividere con noi le loro esperienze.**

Siamo convinti che solo in questo modo tutti noi possiamo migliorare le nostre conoscenze e commettere sempre meno errori negli adempimenti previsti dal D. Lgs. 626/94.

La news è quindi a disposizione del personale della scuola. Per informare e per ricevere contributi, esperienze, consigli ed anche per segnalarci errori o richieste d'aiuto. Questo è l'obiettivo che la news si è data per quest'anno. Far sì che i suoi lettori si trasformino in protagonisti.

Buon anno scolastico a tutti

L'inizio del nuovo anno scolastico comporta una serie di adempimenti a carico del Dirigente scolastico e dei suoi collaboratori anche nel campo della prevenzione.

Nella II e III pagina della news si riporta l'inizio di un recente articolo, a firma del responsabile dell'ufficio prevenzione e sicurezza dell'USP di Napoli, pubblicato sulla rivista specializzata "Ambiente & Sicurezza sul lavoro". E' possibile richiedere l'intero articolo (10 pagine) inviando una mail all'indirizzo indicato nell'ultima pagina della news, oppure scaricandolo da internet all'indirizzo:

<http://www.insic.it/speciali/esposito.pdf>

(continua a pag 2)

SOMMARIO

Auguri di inizio anno scolastico.....	pag. 1
La sicurezza torna sui banchi di scuola..	pag. 2
La legge 193/2007.....	pag. 4
Sentenza su Mobbing nella scuola.....	pag. 5
Il Mobbing in Europa.....	pag. 5
Ricerca sui rischi psicosociali.....	pag. 6
Sul fumo l'Europa ci copia.....	pag. 7
Rischio Vesuvio.....	pag. 7
Responsabilità infortunio lavoratore.....	pag. 8
Vietato marinare la scuola.....	pag. 9
Rischi biologici.....	pag. 9

ALLEGATI A RICHIESTA

La sicurezza torna sui banchi di scuola (art.completo)
Legge 123/2007
Lettera circ. Min. Lavoro del 22/8/07
Sentenza Cassazione. n. 33264
Sentenza Cassazione. n. 11622
Schede tecniche INAIL sui rischi biologici



La sicurezza torna sui banchi di scuola

Con l'inizio del nuovo anno scolastico ecco gli adempimenti e le procedure per avere le carte in regola con il D.Lgs. 626

di Giuseppe Esposito

Responsabile Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli

I capitoli più importanti che devono essere verificati dal dirigente

Nelle scuole l'inizio del nuovo anno scolastico è il momento migliore per procedere alla verifica dei ruoli, dei compiti, degli adempimenti e delle procedure applicative previste dal D.Lgs. 626/94. L'articolo illustra quali sono i principali punti che devono essere verificati dal Dirigente scolastico, nella sua veste di Datore di lavoro, e quali le principali attività da programmare in sede di riunione periodica per la sicurezza.

Nuovo anno scolastico: è il momento della programmazione della sicurezza

Le prime settimane di settembre, quando ancora non è ripresa l'attività didattica, sono utilizzate dalle scuole per completare gli adempimenti prepedutici all'inizio del nuovo anno scolastico, definendo le classi, gli orari e le varie programmazioni, sia didattiche che amministrative.

Da alcuni anni, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 626/94, il mese di settembre riveste una fondamentale importanza anche per l'organizzazione della prevenzione e della sicurezza nelle scuole.

• Riunione Periodica di Prevenzione e Protezione dai Rischi

Nei primi giorni del nuovo anno scolastico è opportuno che il Dirigente provveda a indire una "riunione periodica", come previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 626/94.

In quel contesto, si potranno organizzare al meglio tutte le attività e le procedure previste dal D.Lgs. 626/94, ed in particolare si discuteranno le modi-



scolastico e le principali attività di programmazione in sede di riunione periodica sui problemi legati alla prevenzione e alla sicurezza. I documenti che bisogna aggiornare e i lavori da svolgere durante il periodo estivo



fiche da apportare al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e ai Piani di Emergenza e di Soccorso, l'idoneità dei dispositivi antincendio presenti, gli eventuali dispositivi di protezione individuale (DPI) da consegnare ai lavoratori che ne necessitano e la programmazione delle attività formative per le figure sensibili, nonché di informazione e formazione per i lavoratori e per gli studenti.

Indire la riunione periodica ad inizio dell'anno scolastico consentirà quindi di poter programmare al meglio tutti gli interventi e le procedure finalizzate al miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza all'interno della scuola.

Una ulteriore riunione periodica può essere prevista prima delle vacanze invernali, e consentirà di verificare cosa è stato tradotto in pratica e che cosa bisogna ancora realizzare.

Vediamo sinteticamente quali sono i principali punti che devono essere presi in esame dal Dirigente scolastico - identificato dal DM n. 292/96 "Datore di lavoro" - e dal Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP).

• **Aggiornamento delle Certificazioni**

Il Dirigente scolastico, coadiuvato dal SPP, provvederà - come primo adempimento - alla verifica delle certificazioni che devono essere possedute dalla scuola; richiederà con urgenza agli Enti preposti il rilascio di quelle non ancora agli atti e solleciterà l'aggiornamento delle certificazioni scadute. Le principali documentazioni che devono essere recuperate dal Dirigente scolastico possono riassumersi nelle planimetrie aggiornate dello stabile (in particolare se durante i mesi precedenti vi sono stati consistenti lavori straordinari che hanno modificato ampiezza e destinazione d'uso dei locali), nei certificati o nelle dichiarazioni di conformità dei vari impianti presenti, nei certificati di agibilità statica e agibilità igienico-sanitaria, nel Certificato di Prevenzione Incendi (CPI).

Se all'interno della scuola si somministreranno alimenti andrà richiesta, al Sindaco del Comune nel quale è ubicata la scuola, l'autorizzazione sanitaria.

• **Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi**

È sempre opportuno procedere, ad ogni inizio di anno scolastico, alla revisione del Documento di Valutazione dei Rischi predisposto dalla scuola. Se vi sono stati lavori che hanno modificato la destinazione d'uso di alcuni locali (ad esempio, la realizzazione di nuovi laboratori o di nuove aule in ambienti che prima ospitavano altre lavorazioni)



LEGGE 193/2007

Durante l'estate è stata pubblicata sulla G.U. n. 185 del 10/8/2007 l'attesa **Legge 123 del 3/8/2007**, recante misure urgenti in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e la delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.

La legge è entrata in vigore il 25 agosto scorso.

Se per il Testo Unico il Governo ha ora nove mesi per l'emanazione, gli altri 10 articoli sono immediatamente in vigore.

Non tutti interessano il mondo della scuola, ma alcuni lo riguardano molto da vicino.

Di seguito si riporta una breve descrizione delle novità introdotte dalla Legge 123.

L'art. 3, ad esempio, ha modificato il **D. Lgs. 626/94** in vari articoli.

Il **comma 3 dell' articolo 7** è stato sostituito dal nuovo comma (**il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi**)

Anche il **comma 3bis dell'articolo 7** (introdotto con l'ultima finanziaria) è stato modificato grazie all'aggiunta del seguente testo: **Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro previste dalla disciplina vigente degli appalti pubblici, nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori di cui all'articolo 18 e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.** Il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 18 è sostituito dal seguente: **"Il rappresentante di cui al precedente periodo è di norma eletto dai lavoratori"**.

Sempre **all'articolo 18, dopo il comma 4 e' inserito il comma 4-bis (L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in un'unica giornata su tutto il territorio nazionale, come individuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.)**.

Molto importante per dirimere le controversie che spesso animavamo le discussioni tra datori di lavoro e RLS è la modifica apportata al **comma 5 dell'art. 19 (Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, nonché del registro degli infortuni sul lavoro di cui all'articolo 4, comma 5, lettera o)**. Mentre al **comma 5 dell'art.19** è aggiunto il seguente **comma 5-bis (I rappresentanti territoriali o di comparto dei lavoratori, di cui all'articolo 18, comma 2, secondo periodo, esercitano le attribuzioni di cui al presente articolo con riferimento a tutte le unità produttive del territorio o del comparto di rispettiva competenza)**.

Altre modifiche, introdotte con i restanti articoli, prevedono:

- un credito d'imposta (per un massimo del 50%) per il biennio 2008-2009 per i datori di lavoro che sostengano spese (opportunamente documentate) per la formazione alla sicurezza dei lavoratori;
- l'abrogazione della norma della legge finanziaria 2007 che prevedeva la sospensione di ispezioni e verifiche relative alla sicurezza per un anno a quei datori di lavoro che avessero presentato istanza di regolarizzazione;
- l'immissione, da gennaio 2008, di 300 unità di personale ispettivo da parte del ministero del lavoro;
- l'obbligatorietà per il committente di un unico piano di rischio che preveda le

diverse interazioni con le aziende che eseguono contratti di appalto;

- l'indicazione dei costi della sicurezza nei contratti di appalto pubblici, a disposizione degli responsabili dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
- il potere, per gli RLS territoriali, di esercitare le proprie prerogative in tutte le unità produttive del territorio;
- l'obbligo di istituire i coordinamenti regionali delle amministrazioni competenti in tema di sicurezza sul lavoro, a pena dell'esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato;
- *l'avvio da parte dei ministeri interessati, dall'anno scolastico 2007/2008, di progetti sperimentali in ambito scolastico e percorsi di formazione professionale mirati;*
- **la tessera di riconoscimento dovrà essere visibile per i lavoratori autonomi e per i dipendenti delle aziende appaltatrici in tutte le attività e non solo nell'edilizia;**
- **la possibilità di effettuare sopralluoghi da parte degli organismi paritetici.**

Ulteriori chiarimenti sulla legge 123 sono stati espressi dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale nella lettera circ. del 22/8/2007.

È possibile richiedere il testo completo della legge 123/07 e/o della lettera circ. del Min. del Lavoro, inviando una mail all'indirizzo indicato nell'ultima pagina della news.

NUOVA SENTENZA DELLA CASSAZIONE SUL MOBBING

Una recente sentenza della Cassazione (la n. 33624) ha suscitato molto interesse in quanto ha confermato **il non luogo a procedere nei confronti di un preside** accusato di vessazioni nei confronti di una docente, confermando la precedente decisione del GUP di Santa Maria Capua Vetere (CE).

Nella sentenza la Suprema Corte spiega che il mobbing non è un reato previsto dal nostro codice penale, e che chi incappa in vessazioni sul luogo di lavoro può soltanto intraprendere una causa civile e chiedere il risarcimento del danno.

Il giudice aveva ritenuto "insostenibile" la tesi di "lesioni personali volontarie gravi in

ragione dell'indebolimento permanente dell'organo della funzione psichica", espressa dall'accusa e dal consulente tecnico, rilevando che non era possibile individuare un atto a cui fossero riconducibili le cause della malattia della docente.

I Giudici della Cassazione, nel rigettare il ricorso, hanno sentenziato che *"con la nozione di mobbing si individua la fattispecie relativa ad una condotta che si protragga nel tempo con le caratteristiche della persecuzione finalizzata all'emarginazione del lavoratore, onde considerare una vera e propria condotta persecutoria posta in essere dal preposto sul luogo di lavoro"*. Nel caso specifico è risultato difficile individuare *"una precisa figura incriminatrice, mancando in seno al codice penale questa tipicizzazione"*.

Il **Dirigente scolastico** avrebbe potuto al massimo essere condannato per maltrattamenti (art. 572 c.p.) ma l'insegnante non è riuscita a provare la continuità nel tempo delle vessazioni subite e la correlazione con la patologia lamentata.

Naturalmente la sentenza non ha mancato di suscitare reazioni contrarie,

Occorre ricordare ancora una volta che in Italia non esiste una legge specifica sul mobbing, anche se numerose sono già state le sentenze che hanno punito "le vessazioni sul posto di lavoro" e che esiste una delibera del Consiglio d'Europa del 2000 che vincola tutti i Paesi a dotarsi di una normativa antimobbing.

In Parlamento giacciono dodici proposte di legge che si propongono di regolamentare il fenomeno del mobbing, sei delle quali sono già in corso d'esame presso la commissione Lavoro del Senato.

Oggi come oggi, però, ogni caso è un caso a sé.

E' possibile richiedere la suddetta sentenza inviando una mail all'indirizzo indicato nell'ultima pagina della news.

IL MOBBING IN EUROPA

La sentenza della Cassazione n. 33624 (vedi articolo precedente) ha riaperto i riflettori sul

fenomeno mobbing in Italia.

Secondo un recente monitoraggio dell'ISPESL, in Italia ci sarebbero circa un milione e mezzo di lavoratori vittime di mobbing, la maggior parte dei quali dipendenti della pubblica amministrazione. La stessa ISPESL afferma che il mobbing, oltre a rappresentare una problematica che colpisce la salute del lavoratore, ne riduce del 70% anche la sua produttività. Ciò nonostante il fenomeno resta nel sommerso, ed è forse per questo che esso appare in Italia più contenuto rispetto ad altri Paesi europei. L'ISPESL stima che in Italia vi siano circa 4 mobbizzati ogni 100 occupati mentre la media dei paesi europei si attesta intorno all'8% (che equivalgono alla non indifferente cifra di circa 12 milioni di vittime).

Il paese con il più alto numero di lavoratori mobbizzati spetta alla Finlandia, con il 15%, seguita dal Regno Unito e dai Paesi Bassi, con il 14%.

La spiegazione ai dati appena enunciati può essere data dal fatto che mentre in Italia non vi è ancora una normativa precisa sul fenomeno mobbing, negli altri paesi europei molto è stato già fatto.

La **Svezia** è infatti il primo paese europeo che dal lontano 1993 ha una legge specifica sul mobbing.

Dal 2002 anche il **Belgio** ha una norma specifica che prevede, tra le altre cose, l'obbligo del datore di lavoro di nominare un consigliere per la prevenzione del mobbing.

È inoltre istituita una apposita commissione composta da rappresentanti dei lavoratori e dei datori che offre assistenza alle vittime del mobbing al di fuori della realtà lavorativa.

In **Francia**, invece, è stata approvata nel 2000 la prima legge sul mobbing, legge che ha introdotto il principio secondo cui chi è accusato di mobbing deve dimostrare la propria innocenza. Il reato di mobbing prevede la reclusione fino a un anno e la multa di 15 mila euro.

Nel 2001 sono stati presentati in **Spagna** due progetti di legge; il Parlamento per ora ha approvato solo un provvedimento che obbliga il datore a prevenire anche i rischi derivanti dal mobbing.

In **Germania**, pur non esistendo norme specifiche, esistono accordi di settore (ad esempio quello dello Volkswagen nel 1996 o quello del pubblico impiego che risale al 1998); in **Gran Bretagna** per ora vi è solo una proposta di legge prevede l'obbligo di prevenzione a carico del datore di lavoro. Questo diversificato approccio alla problematica certo non aiuta nella sua precisa definizione, e giustifica le diverse sentenze che sull'argomento da alcuni anni sono emesse dai vari organi giudicanti, anche a livello europeo.

Qui in Italia, in mancanza di una norma nazionale, numerose regioni stanno tentando di regolamentare la materia.

Questa estate la giunta regionale della Campania ha adottato il "**Codice di condotta**", volto a prevenire e combattere il fenomeno del mobbing nell'ambiente di lavoro dell'amministrazione regionale. Il testo, elaborato su proposta del comitato paritetico sul fenomeno del mobbing, e condiviso con le organizzazioni sindacali, è composto da sette articoli che definiscono il campo di applicazione, le tipologie dei comportamenti, i livelli di responsabilità di ciascun dipendente e le procedure da attivare in caso di comportamenti suscettibili di configurare ipotesi di mobbing.

Anche l'Umbria sta lavorando in tal senso.

RICERCA SUI RISCHI PSICOSOCIALI NELLA SCUOLA

L'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, in collaborazione con la Direzione Regionale dell'INAIL Campania sta predisponendo una ricerca finalizzata alla valutazione dei rischi psicosociali in ambito scolastico.

Si tratta di una delle prime indagini su un argomento particolarmente sentito dal mondo della scuola.

I rischi psicosociali sono infatti in grande aumento in quelle realtà che comportano il relazionarsi con soggetti deboli (ad esempio negli ospedali) o i cui risultati positivi sono universalmente visti come dipendenti dal

lavoratore (ad esempio, nella scuola il rapporto docente-allievo).

Il progetto, per ora ancora nella fase di progettazione, coinvolgerà su base volontaria, le scuole di tutta la regione Campania, alle quali sarà inviato un questionario, rigorosamente anonimo che sarà successivamente interpretato dagli esperti dell'INAIL.

Nelle prossime news aggiorneremo sull'iniziativa.

SUL FUMO L'EUROPA CI COPIA

L'Italia è, almeno per quanto riguarda la lotta al fumo, un modello di riferimento in Europa per la lotta contro il fumo.

Con le restrizioni entrate in vigore nel 2005, restrizioni che riguardavano in primis il consumo di sigarette nei luoghi pubblici, si è avuta una riduzione del 15 per cento circa dei fumatori, con in prospettiva significativi miglioramenti della salute per tutti i cittadini, fumatori e non.

Ecco allora che il Parlamento europeo ha recentemente adottato una risoluzione affinché tutti gli Stati del vecchio continente adottino una normativa simile a quella italiana.

La lotta al fumo resta anche una delle priorità per il mondo della scuola, che non deve mai abbassare la guardia sia per quel che riguarda il rispetto del divieto e sia nella promozione di attività informative sull'argomento.

In particolare questi percorsi devono coinvolgere gli studenti delle medie e delle superiori, oggi più che mai a rischio per il rischio fumo, e non solo per quello del tabacco.

RISCHIO VESUVIO

Alla fine di agosto un articolo del National Geographic intitolato "*Vesuvio: addormentato, per ora*", ha riacceso i riflettori sul rischio che incombe da secoli sulla provincia napoletana. L'articolo ammoniva sul fatto che se "nel 79 d.C. il più pericoloso vulcano del mondo seppellì la città

di Pompei... la prossima eruzione potrebbe essere molto più forte ...e vicina".

L'articolo constataba anche che "*i piani di protezione civile devono prendere come scenario di riferimento per organizzare il piano di evacuazione, l'eruzione che 3.780 anni fa, nell'età del Bronzo, distrusse Avellino*".

L'attuale piano, sempre secondo il National Geographic, risulterebbe inadeguato, anche perché "*prevede l'evacuazione dei 18 comuni della zona rossa, 600 mila persone, ma non di Napoli*".

La discussione che è seguita all'articolo ha in qualche modo ridimensionato l'allarme lanciato dalla rivista scientifica.

Protezione civile e Osservatorio vesuviano hanno ribadito che "*Il vulcano è monitorato e non ci sono al momento segnali che facciano pensare a un'eruzione vicina. C'è una probabilità dell'1% che si verifichi un'eruzione pliniana come quella di Avellino. Per questo, per elaborare il piano, ne è stata scelta una subpliniana come quella del 1631*", ha spiegato **Titti Postiglione**, del Dipartimento della protezione civile, anche se ha ribadito che pur partendo dallo scenario più probabile il piano può essere cambiato all'istante qualora la crisi pre-eruttiva indichi un rischio più forte.

In ogni caso per Napoli, secondo la maggior parte degli esperti, il rischio non è quello immediato di piogge piroclastiche ma di cenere. L'evacuazione può essere in questo caso più lenta e programmata in base ai venti. Sulla inadeguatezza dell'attuale piano i tecnici della Protezione civile hanno confermato che il nuovo piano, che sarà presentato entro la fine dell'anno, prevede l'evacuazione in tre giorni anziché in sei, fatta anche con i mezzi privati oltre che con quelli pubblici; sono inoltre riconsiderate le attuali fasce di rischio.

Sull'argomento i quotidiani nazionali hanno riportato diversi punti di vista, alcuni dei quali sono appresso riportati.

*«Nell'immediato non è possibile un'esplosione del vulcano - ribadisce il direttore dell'Osservatorio Vesuviano **Marcello Martini**, - e comunque siamo dotati di sistemi di rilevazione in grado di avvertire di*

un'eventuale risveglio del Vesuvio con mesi o settimane di anticipo. Bisogna tener presente che l'INGV e l'Osservatorio Vesuviano hanno un complesso sistema di monitoraggio su tutte le variazioni che si possono verificare, in merito alle deformazioni del suolo, alla sismicità, alla composizione chimica delle fumarole del vulcano, in modo tale da poter comunicare immediatamente una eventuale ripresa dell'attività».

«I piani della Protezione civile sono stati modulati in considerazione della scarsa possibilità che si possano verificare fenomeni di attività maggiore rispetto a quella subpliniana - spiega il direttore - Anche se ovviamente non è escluso che ciò si possa verificare, la probabilità è abbastanza bassa da rendere ragionevole assumere un livello di rischio subpliniano. La casistica infatti ci dice che nell'arco di 20mila anni si sono verificate soltanto 4 di queste eruzioni, due delle quali negli ultimi 4mila anni».

*«Previsioni irrealistiche» tuona il presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia **Enzo Boschi**: «Queste previsioni sono irrealistiche, non si verificheranno mai. Non si può sgomberare mezza Italia, basandosi su probabilità. Si tratta di situazioni che vanno continuamente monitorate. I dati sono continuamente aggiornati, non c'è alcun bisogno di fare allarmismi. I piani di evacuazione sono sufficienti».*

«Al momento attuale il vulcano è tranquillissimo - ha rassicurato Boschi - Se dovesse prepararsi all'eruzione ce ne accorgeremmo con settimane di anticipo. L'allarme lanciato dal National Geographic è privo di senso. Le analisi statistiche riguardanti l'attività del Vesuvio negli ultimi 30mila anni confermano che c'è meno dell'1% di probabilità di eruzioni nei prossimi 12 mesi».

«Il Vesuvio è il vulcano meglio monitorato al mondo - ha aggiunto Boschi - Ci sono 120 tra tecnici e ricercatori che 24 ore su 24 monitorano la situazione, tenendo sotto controllo ogni minimo segno percepito. I piani della Protezione civile vanno benissimo, ogni anno li verifichiamo. I napoletani sono intelligenti, non danno importanza a questi allarmismi inutili».

Giovanni Gregori, studioso dell'Istituto di Acustica "**Orso Mario Corbino**" del CNR, non è però d'accordo con i colleghi: *«Il rischio di eruzione del Vesuvio è risaputo, c'è una situazione di pericolo. Come l'Etna, il Vesuvio è il vulcano meglio documentato storicamente - aggiunge lo studioso - Ma il vulcano non ha un orologio preciso, è una specie di "pentola a pressione" che può esplodere anche con ritardi lunghissimi, di secoli. Prevedere il momento preciso dell'eruzione è praticamente impossibile ma dei segnali premonitori del pericolo possono essere colti».*

*«Un vulcano è più prevedibile di un terremoto, che è accidentale, subitaneo - spiega infatti **Gregori** - Un vulcano non esplode da un giorno all'altro, ci sono segnali con diversi mesi di anticipo. La difficoltà sta nel saperli leggere, codificare. Nell'esplosione del 1631, che fece circa 10mila morti, segnali ci furono circa 6 mesi prima dell'eruzione - prosegue - come ad esempio dalla falda acquifera e poi dal fondo del cratere, che era salito fino al ciglio. C'è un impegno cospicuo, una rete di monitoraggio e se viene ben utilizzata ci sono elementi per fare previsioni su una futura eruzione».*

*«Il Vesuvio è pericoloso non solo perché un vulcano di tipo esplosivo ma soprattutto per la zona in cui si trova, ad elevata densità abitativa - afferma ancora **Gregori** - C'è stata una dissennata occupazione del territorio: se ci fosse un segnale di eruzione mancherebbero le vie sufficienti per evacuare in tempo rapido la zona. Oggi un'eruzione farebbe intorno al mezzo milione di vittime».*

La news ritornerà diffusamente sull'argomento nei prossimi mesi, in particolare tentando di comprendere quali devono essere i comportamenti che le istituzioni scolastiche devono prevedere nelle prime fasi "dell'emergenza Vesuvio".

RESPONSABILITÀ IN CASO DI INFORTUNIO LAVORATORE

Con la sentenza n. 11622 del 18 maggio 2007 la Cassazione ha ribadito il consolidato principio secondo il quale, in caso di

infortunio occorso sul posto di lavoro, **la responsabilità del datore di lavoro è esclusa solo quando la condotta del dipendente presenti i caratteri dell'abnormità o dell'imprevedibilità.**

La sentenza inoltre ha confermato che quando il lavoratore attribuisca al datore di lavoro una responsabilità ex art 2087 c.c., egli non è gravato dall'onere di provare le specifiche omissioni del datore di lavoro in relazione alle norme antinfortunistiche.

In sostanza il lavoratore è tenuto a fornire la prova dell'infortunio e del danno che ne è conseguito, del nesso eziologico e della pericolosità dell'ambiente di lavoro, mentre spetta al datore di lavoro dimostrare di aver adottato tutte le cautele atte ad evitare che i lavoratori restino coinvolti in lavorazioni pericolose.

E' possibile richiedere copia della sentenza inviando un mail all'indirizzo indicato nell'ultima pagina della news.

VIETATO MARINARE LA SCUOLA

Anche se la sentenza della Corte di Cassazione n. 33847/2007 non riguarda nello specifico la sicurezza, e comunque molto interessante perché, oltre a trattare un importante precetto (l'obbligo dell'istruzione) ribadisce concetti presenti anche nella normale attività del personale scolastico (sorveglianza e vigilanza del minore).

La suddetta sentenza ribadisce che i genitori, avendo l'obbligo di impartire l'istruzione obbligatoria ai figli, hanno anche **"l'obbligo di vigilare e controllare il minore per assicurarsi che questi si rechi realmente a scuola per ricevere l'istruzione"**.

Per la Corte non è possibile giustificarsi asserendo di non aver ricevuto una comunicazione dell'assenza dei figli da parte della scuola perché "la colpa sufficiente per la configurabilità della contravvenzione" di cui all'art. 731 del codice penale "è riscontrabile già nell'aver omesso di adempiere il proprio dovere di sorveglianza e di vigilanza sul minore e di assicurarsi che questo si rechi a scuola per ricevere l'istruzione".

Nel caso specifico la Corte evidenzia che le "lunghe assenze da scuola dei minori, provate dalle dichiarazioni dei dirigenti scolastici, non potevano sfuggire ad un genitore ligio ai doveri inerenti alla sua potestà".

Inoltre "di fronte a lunghe e ingiustificate assenze da scuola - spiega la Corte - la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato non può essere esclusa dalla mancata prova della conoscenza delle comunicazioni inviate dalla autorità scolastica".

Da qui il monito della Corte a tutte le mamme e i papà di accompagnare i propri figli a scuola per assicurarsi che si rechino effettivamente in classe.

RISCHI BIOLOGICI

L'INAIL ha avviato un'intensa campagna informativa e formativa sull'importanza della valutazione e della prevenzione del rischio biologico, spesso poco conosciuto e presumibilmente sottostimato in molti ambienti di lavoro.

In tale contesto si inserisce l'iniziativa dei biologi della CONTARP di creare una collana costituita da schede tecnico-informative su vari ambienti di lavoro, aventi l'obiettivo di mettere in evidenza il rischio biologico nei più svariati ambienti di lavoro. *E' possibile richiedere la scheda relativa al rischio biologico negli uffici (n. 11) o nelle scuole dell'infanzia (n. 12) inviando un mail all'indirizzo indicato nell'ultima pagina della news.* È anche possibile richiedere l'intero volume in formato .pdf, ma in questo occorre indicare una casella di posta in grado di ricevere un allegato di oltre 3 Mb.

**E' POSSIBILE CONTATTARE
L'UFFICIO PREVENZIONE E
SICUREZZA DEL CSA DI NAPOLI AI
NUMERI TELEFONICI:
081 55 76 295 – 296**

***Se vuoi che la newsletter sia inviata
alla tua casella postale personale
invia una mail all'indirizzo:***

peppe.esposito.na@istruzione.it